

CONSIGLIO DI STATO/ Riconosciuto il diritto "teorico" di un ex dirigente non medico

Sert, «sì» al capo psicologo

Ma la Asl non ha alcun obbligo di bandire in fretta un concorso ad hoc

Al vertice del Sert può legittimamente essere collocato o un medico o uno **psicologo**, fatta salva però l'autonomia decisionale nelle organizzazioni delle piante organiche di ogni azienda sanitaria. È il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la decisione 4041/2009, depositata lo scorso 19 giugno, che ha riconosciuto a uno **psicologo** ex dirigente del Sert il diritto a poter essere riammesso al vertice del servizio, a patto però che la Asl emani apposito concorso, previsto ma finora mai bandito. La vicenda tiene banco dal 1994, cioè da quando a seguito del riordino delle ex Unità sanitarie locali, la Usl Rieti/1 confluita nella Asl reatina, ha ridisegnato la pianta organica dei dipendenti escludendo dalla doppia dirigenza dei servizi per le tossicodipendenze il dirigente **psicologo**, mantenendo il posto riservato al medico. In tal modo disattendendo quanto stabilito dal Dm 444/1990, emanato in forza della legge 162/1990 che istituiva e regolamentava i Sert. Nel testo della legge, il ruolo dello **psicologo** terapeuta è considerato paritario rispetto a quello del medico, risultando altrettanto fondamentale nel percorso di riabilitazione e recupero nel trattamento delle varie forme di dipendenza, al pari del ruolo del medico. La possibilità che il dirigente del Sert sia uno **psicologo**, poi, è espressamente prevista all'articolo 6 del Dm attuativo. Per questo motivo, lo **psicologo** "defenestrato" già nel 1995 ha presentato due diversi ricorsi al Tar Lazio, uno contro il provvedimento di riordino della Asl e uno contro la delibera della Giunta regionale che ne avallava il contenuto. I giudici amministrativi con sentenza n. 7430/2000 hanno respinto però le tesi dell'ex dirigente sul presupposto dell'«insindacabilità dell'atto organizzativo adottato dall'azienda». Ma in sede di merito, con la decisione 5885/2005, Palazzo Spada ha accolto l'appello e cambiato le carte in tavola accogliendo le tesi dello **psicologo**. Eppure la lunga marcia dello **psicologo** non si è fermata e, in sede di successivo ricorso, ha chiesto di ottenere l'applicazione dell'ultima decisione passata in giudicato: l'incarico di dirigente presso il Sert di Rieti, nonché la ricostruzione giuridica ed economica della carriera a decorrere dal 1994. Ma il Consiglio di Stato (decisione n. 4538/2007) ha bocciato il ricorso. Decisivo il passaggio in cui si dice che «l'odierno ricorrente è stato infatti restituito nella legittima aspettativa di poter ricoprire, anche quale **psicologo**, la posizione apicale alla quale aspira (beninteso, secondo le ordinarie procedure concorsuali, che la Asl risulta oltretutto aver indetto)». E proprio qui si trova il nodo della questione: sebbene la Asl abbia adottato la delibera 3688/2004 per l'individuazione dei posti da ricoprire con procedure selettive, e la delibera 420/2004, con cui ha disposto l'avvio delle selezioni entro 90 giorni, di fatto non è stata bandita alcuna procedura di concorso. Eppure - ribadisce ora Palazzo Spada, cui lo **psicologo** aveva chiesto la revoca della sentenza del 2007 - non esiste «alcuna ipotesi di errore di fatto» nell'operato della Asl, che dunque non ha alcun obbligo operativo. Dopo 15 anni lo **psicologo** dovrà ancora aspettare. Lucilla Vazza